

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 15/07/2021

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento con delegazione di pagamento, di cui uno (n. ****860) stipulato in data 23/04/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/07/2015 e uno (n. ****018) stipulato in data 15/07/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2019, nonché in relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, di cui uno (n. ****857) stipulato in data 23/04/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/03/2015 e uno (n. ****463) stipulato in data 19/03/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/05/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, della quota parte delle commissioni finanziarie e accessorie non maturate e del premio assicurativo non goduto per gli importi di € 1.200,00 in relazione al contratto n. ****860, € 900,00 in relazione al contratto n. ****018, € 1.286,00 in relazione al contratto n. ****857, ed € 887,00 in relazione al contratto n. ****463,
- le spese legali e finanziarie quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo preliminarmente:

- l'irricevibilità del ricorso perché il reclamo che l'ha preceduto è stato presentato in difetto di idonea procura, non essendo stata autenticata la firma del ricorrente. Cita a supporto, da ultimo, la decisione n. 19445/20 del Collegio di Napoli;
- in ordine alla sentenza Lexitor, che "una qualsiasi pretesa di applicazione diretta dei principi affermati nella sentenza [...] nei rapporti tra la clientela e i finanziatori,

senza un previo adeguamento del quadro normativo, rappresenterebbe uno stravolgimento di principi, definiti dal Legislatore e dall'Autorità nazionale di riferimento, inaccettabile sul piano della certezza del diritto e in grave pregiudizio della correttezza e buona fede nell'attuazione del contratto ad opera delle parti" (cita, a supporto, diverse pronunce, tra cui la sentenza n. 10489/2019 del Tribunale di Napoli).

Eccepisce, altresì:

con riferimento ai contratti n. ****860 e ***857:

- la non rimborsabilità della commissione finanziaria percepita dall'agente, la cui attività si esaurisce all'atto della sottoscrizione del prestito. Peraltro, rileva che tale costo non risulta ricompreso tra quelli domandati dal ricorrente;
- con riferimento alle commissioni finanziarie, l'intervenuto rimborso per il contratto n. ****860 dell'importo di € 955,96, mediante assegno emesso in data 27/02/2016, e per il contratto n. ***857 dell'importo di € 1.041,99, mediante bonifico bancario disposto in data 19/10/2015, il tutto al netto di quanto già riconosciuto a tale titolo in conteggio estintivo (€ 230,10 per il contratto n. ****860 ed € 116,55 per il contratto n. ***857);
- l'intervenuto rimborso da parte della compagnia assicurativa degli importi di € 106,68 per il contratto n. ****860, in data 22/10/2015, e di €120,29 per il contratto n. ***857 in data 21/05/2015;
- la disponibilità a rimborsare al ricorrente l'ulteriore importo di € 160,29, oltre interessi legali, di cui € 16,54 per il contratto n. ****860, € 123,75 per il contratto n. ***857 ed € 20,00 a titolo di spese della procedura;

con riferimento ai contratti n. ***018 e ***463:

- la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente al punto 3.1 del Modulo SECCI e corrispondenti ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva"; precisa che le suddette commissioni non sono mai rientrate nella propria disponibilità in quanto sono state integralmente corrisposte all'agente/mediatore;
- che l'onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere è riferibile ai "nuovi contratti" e ai "finanziamenti in essere", dovendosi escludere invece i rapporti già estinti in epoca antecedente alla comunicazione di Banca d'Italia del 04/12/2019, quali i finanziamenti in oggetto;
- quanto al contratto n. ***463, l'assenza di ulteriori costi addebitati al cliente;
- l'intervenuto rimborso, relativamente al contratto n. ***018, delle spese di riscossione rata, secondo il criterio pro rata temporis, alla voce "spese amministrazione" del conteggio estintivo.

Chiede pertanto all'Arbitro di respingere ogni maggior pretesa contenuta nel ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente richiama il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza Lexitor dell'11/09/2019, secondo cui l'art.16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il consumatore, nel caso di rimborso anticipato del finanziamento, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi gli oneri i cui importi non dipendono dalla durata del contratto. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a)

in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”;
- “Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.
- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso

metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nello specifico, il Collegio innanzitutto rileva come l'eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per difetto di procura in quanto non autenticata nella firma, non colga nel segno. Ed infatti, come costantemente statuito da questo Arbitro (ex multis Coll. di Bari, dec. n. 7080/2018; e n. 11888/2019), le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" non prescrivono peculiari formalità ai fini della presentazione del reclamo e, nel dettaglio, non dispongono l'autenticazione della procura conferita dal cliente-ricorrente al professionista che lo rappresenti.

Nel merito, con riferimento ai contratti n. ***860 e n. ***857, il Collegio osserva che - sebbene nel ricorso il cliente asserisca la "legittimità del rimborso delle commissioni e degli oneri relativi al costo di intermediazione" - gli importi richiesti (rispettivamente € 1.200,00 ed € 1.286,00) corrispondono sostanzialmente al pro rata temporis delle commissioni finanziarie (al netto delle commissioni agente) e del premio assicurativo, detratto quanto rimborsato a tale titolo dalla compagnia. Peraltro, a fronte dell'eccezione dell'intermediario, secondo cui le commissioni agente non avrebbero formato oggetto di richiesta, il ricorrente nulla ha dedotto in sede di repliche.

Passando all'esame delle singole voci di costo delle quali il cliente chiede quindi il rimborso, il Collegio osserva, con riguardo al finanziamento n. ***860 (delegazione di pagamento) e n. ***857 (cessione del quinto), come le commissioni finanziarie (al netto della provvigione agente) abbiano natura recurring e come siano state già rimborsate dall'intermediario secondo il pro rata temporis. Col medesimo criterio devono essere rimborsati anche gli oneri assicurativi non maturati di indubbia natura recurring, al netto degli importi già ricevuti dalla compagnia assicurativa.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo i due prospetti che seguono che tengono conto dei rimborsi già effettuati: Finanziamento n. ***860 (delegazione di pagamento):

###

durata del finanziamento ▶120

rate scadute ▶61

rate residue59

TAN ▶3,95%

% restituzioni

- in proporzione lineare49,17%

- in proporzione alla quota25,98%

n/c		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	c. fin. (al netto c. agente) (recurring)	€ 2.199,84	€ 1.081,59	€ 571,54		€ 1.186,06	-€ 104,47
	premio assicurativo (recurring)	€ 463,10	€ 227,69	€ 120,32		€ 106,68	€ 121,01
				€ 0,00			

Con riferimento alle commissioni finanziarie si è provveduto ad inserire quale rimborso l'importo di € 1.186,06, dato dalla somma di quanto restituito tramite assegno (€ 955,96) e di quanto riconosciuto in conteggio estintivo a titolo di "rimborso commissioni di gestione" (€ 109,15) e "spese amministrazione" (120,95). In particolare, con riferimento al rimborso eseguito in conteggio estintivo alla voce "spese amministrazione" – che lo stesso intermediario provvede a detrarre dalle somme dovute – si rileva che il contratto non prevede altre voci di costo oltre a quelle reclamate cui tale importo possa essere imputato. Finanziamento n. ***857 (cessione del quinto):

durata del finanziamento	120
rate scadute	57
rate residue	63

TAN	3,95%
-----	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	52,50%
- in proporzione alla quota	29,47%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
☒	c. fin. (al netto c. agente) (recurring)	€ 2.206,74	€ 1.158,54	€ 650,26	€ 1.158,54	€ 0,00
☒	premio assicurativo (recurring)	€ 464,83	€ 244,04	€ 136,97	€ 120,29	€ 123,75
☐			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
☐						
☐						
☐						
tot rimborsi ancora dovuti						€ 124
interessi legali						no

Con riferimento al rimborso del premio assicurativo non goduto, è in atti evidenza della comunicazione, trasmessa all'intermediario e al ricorrente, con cui la compagnia ha dato atto del rimborso di € 120,29 in favore del ricorrente, il quale avrebbe incassato il suddetto importo in data 21/05/2015.

Con riferimento alle commissioni finanziarie (al netto della commissione agente) si è provveduto ad inserire quale rimborso l'importo di € 1.158,54, dato dalla somma di quanto restituito a tale titolo in conteggio estintivo (€116,55) e tramite bonifico del 19/10/2015 (€ 1.041,99).

Con riferimento ai contratti n. ***018 e n. ***463, il Collegio osserva come le commissioni finanziarie previste dal SECCI a favore dell'intermediario abbiano natura recurring in quanto corrispettive di attività, qual è quella relativa alla gestione del trattamento dei dati personali e alla archiviazione dei documenti, chiaramente riferibile alla fase esecutiva del rapporto (ex multis Coll. di Bari, dec. n. 9544/2020). Come tali devono essere retrocesse al cliente secondo il criterio pro rata temporis. Dalla lettura dei due contratti, invece, non si evince la previsione di premi assicurativi a carico del cliente.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte, secondo i due prospetti che seguono:

Finanziamento n. ***018 (delegazione di pagamento):



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 18321 del 03 agosto 2021

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,31%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,10%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
☐	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.500,00	€ 900,00	€ 586,49	☐	☐	€ 900,00
☐			☐	☐	☐		
☐			☐	☐	☐		
☐			☐	☐	☐		
☐			☐	☐	☐		
☐			☐	☐	☐		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 900
interessi legali	no

Finanziamento n. ***463 (cessione del quinto):

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,32%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,09%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
☐	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.500,00	€ 887,50	€ 571,42	☐	☐	€ 887,50
☐			☐	☐	☐		
☐			☐	☐	☐		
☐			☐	☐	☐		
☐			☐	☐	☐		
☐			☐	☐	☐		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 888
interessi legali	no

Con riguardo a quest'ultimo contratto, l'importo riconosciuto in tabella deve essere contenuto nei limiti della domanda di € 887,00.

Alla luce di quanto esposto, quindi, il cliente ha diritto a vedersi rimborsato dall'intermediario l'importo complessivo di € 1.928,00 riferito ai quattro rapporti di finanziamento (€ 17 + € 124 + € 900 + € 887).

La richiesta di rifusione delle spese legali, invece, non può essere accolta, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.928,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 18321 del 03 agosto 2021

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS